



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA
Il Responsabile del Settore

[Signature]
L'Assessore

SETTORE VI – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI – AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: **piano tariffario utenze domestiche e non domestiche**

La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

E
COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Citta' di Andria
Protocollo N.0046649/2022 del 26/05/2022

Il Direttore del Servizio di Informazione
Economico-Mercato
Dott. ssa Grazia Gallozzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 47/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22/2022;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022"*;

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente *AGER* con Determina del Direttore Generale n. 182 del 13/05/2022 acquisita al protocollo dell'Ente con n.43039 del 16/05/22;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 18.065.765,00 al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 94.077,00 erogato dal MIUR;
- che l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2022 in € 100.000,00 trova copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2022 missione 1 programma 4 titolo 1 capitolo 158005 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

RITENUTO

- di imputare, alle utenze domestiche il 76% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 24 % del medesimo costo sulla base del criterio della superficie occupata dalle due categorie di utenze in proporzione ai mq oggetto di imposizione in coerenza con i criteri già adottati negli anni precedenti;
- al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare ai sensi dell'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

31 luglio 2022 primo acconto pari al 40% della tassa dovuta;

31 ottobre 2022 secondo acconto pari al 40% della tassa dovuta;

31 gennaio 2023 saldo pari al 20% della tassa dovuta;

con la possibilità di versare in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022 l'intero importo.

DATO ATTO che:

- la legge n. 15 del 25/2/2022 ha differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio comunale al 31/5/2022;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- lo stesso dl "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024; il DL "Aiuti" 50/2022 art. 43 comma 11 prevede: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*
- in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, commisurato alla superficie imponibile;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in linea tecnica e contabile di espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTI

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs n. 118/2011

il vigente Regolamento di disciplina della TARI come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.12/2022

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- 3) **di dare atto che:**
con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrante dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal

soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con Determina del Direttore Generale n. 182 del /2022;

l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2022 in € 100.000,00 , trova copertura sulla Missione 1 programma 4 titolo 1 capitolo 158005 del bilancio di previsione dell'anno 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Barletta Andria Trani;

4) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

31 luglio 2022 primo acconto pari al 40% della tassa dovuta;

31 ottobre 2022 secondo acconto pari al 40% della tassa dovuta;

31 gennaio 2023 saldo pari al 20% della tassa dovuta;

con la possibilità di versare in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022 l'intero importo

5) di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

ALLEGATO A) DELIBERA CONSIGLIO N. ___/___				
TARIFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2022				
tipo	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
D	1	OCCUPANTE 1	0,87	89,83
D	2	OCCUPANTI 2	1,01	231
D	3	OCCUPANTI 3	1,09	295,16
D	4	OCCUPANTI 4	1,17	356,76
D	5	OCCUPANTI 5	1,18	397,83
D	6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,14	436,33
D	21	BOX E PERTINENZE 1 COMPONENTI	0,87	0
D	22	BOX E PERTINENZE 2 COMPONENTI	1,01	0
D	23	BOX E PERTINENZE 3 COMPONENTI	1,09	0
D	24	BOX E PERTINENZE 04 COMP.	1,17	0
D	25	BOX E PERTINENZE 05 COMP.	1,18	0
D	26	BOX E PERTINENZE 06 COMP.	1,14	0
D	51	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 1 COMPONENTI	0,87	89,83
D	52	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 2 COMPONENTI	1,01	231
D	53	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 3 COMPONENTI	1,09	295,16
D	54	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 4 COMPONENTI	1,17	356,76
D	55	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 5 COMPONENTI	1,18	397,83
D	56	ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 6 COMPONENTI	1,14	436,33
D	61	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 1 COMPONENTI	0,87	89,83
D	62	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 2 COMPONENTI	1,01	231
D	63	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 3 COMPONENTI	1,09	295,16
D	64	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 4 COMPONENTI	1,17	356,76
D	65	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 5 COMPONENTI	1,18	397,83
D	66	COABITAZIONI PIU' NUCLEI 6 COMPONENTI	1,14	436,33
TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2022				
tipo	cod. min.	Descrizione	Tar. parte fissa	Tar. parte Variabile
N	1	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,97	2,01
N	2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,72	1,5
N	3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,68	1,42
N	4	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	1,14	2,39
N	5	STABILIMENTI BALNEARI	0	0
N	6	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,75	1,77
N	7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2,16	4,54
N	8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,3	2,74
N	9	CASE DI CURA O RIPOSO	1,38	2,88
N	10	OSPEDALI	2,2	4,6
N	11	UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	1,54	3,28
N	12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,21	2,53
N	13	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	1,3	2,74

N	14	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,55	3,24
N	15	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	1,2	2,74
N	16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,56	5,36
N	17	ATTIVITA ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	1,83	3,81
N	18	ATTIVITA ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	1,18	2,54
N	19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	1,4	2,93
N	20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,51	2,01
N	21	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,41	2,96
N	22	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	5,22	10,92
N	23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	3,91	8,18
N	24	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	3,93	8,21
N	25	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	2,4	5
N	26	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	2,4	5,03
N	27	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	6,79	14,21
N	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,53	5,3
N	29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	12,65	26,48
N	30	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	2,93	6,13

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'istruttoria è stata svolta in conformità alla normativa di settore richiamata nel provvedimento.



L'istruttore Amministrativo



Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. _____ – Servizio _____
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, **26/5/2012**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa **Giulia CIALDELLA**
Il Responsabile di Settore

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. VI – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA**

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, **26/5/2012**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa **Giulia CIALDELLA**
Il Responsabile di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

